



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE N° 66 – 5 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 4 Gennaio 2021

### **35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

- FABRIZIO MANNI

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“FABRIZIO MANNI: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Sostituto Procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti ed il Sig. Fabrizio Manni che rinunciava alla difesa tecnica.

Il Sostituto Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione della relativa sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva da parte dell’atleta il quale, in sede di udienza, rendeva spontanee dichiarazioni ammettendo l’addebito.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dall’assoluta mancanza di deduzioni difensive da parte dell’incolpato che, invero, ha espressamente confermato l’accaduto.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

### **PQM**

delibera di sanzionare l’atleta Fabrizio Manni con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 4 Gennaio 2021

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all’Albo 5 Gennaio 2021**